



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

ORIGINALE

Ordinanza N. 000035 del 04.05.2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA PROTETTIVA NEI CIMITERI COMUNALI.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, che prevede espressamente che il Sindaco quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitari o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotti ordinanze contingibili ed urgenti.

VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e , in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni" nonché " nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio comunale".

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 28 del 20/03/2020 e 33 del 06/04/2020 di chiusura dei Cimiteri comunali, scadute per decorrenza termini;

PRESO ATTO che in base al DPCM del 26/04/2020, in vigore dal 4 maggio, come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporre la temporanea chiusura;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 25/2020, che al n. 21 dispone: *I Sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare l'apertura di parchi e cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale;*

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

CONSIDERATO, inoltre, che risulta necessario dare tempestivamente corso con propria ordinanza a misure restrittive a tutela della salute della popolazione, nelle more dell'adozione di eventuali provvedimenti statali o regionali di pari contenuto ed allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus da Covid-19 in questo Comune;

CONSIDERATO che sia nelle pubblicazioni degli ultimi studi scientifici sia nei protocolli sanitari è evidenziato che l'utilizzo della mascherine risulta importante nel contenere il diffondersi del virus.

RITENUTO a tal fine di mantenere aperti i Cimiteri Comunali ma di adottare misure restrittive che impongano a chiunque l'utilizzo al loro interno di mascherine protettive, così da contemperare l'esigenza di assecondare il sentimento di pietas dei singoli ad omaggiare i propri cari defunti con quella di tutelare adeguatamente la salute pubblica.

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

ORDINA

E' fatto obbligo a chiunque di indossare nei Cimiteri Comunali la mascherina protettiva.

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i relativi controlli

INFORMA

Che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 25.03.2020 e salvo che il fatto costituisca reato con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 a termini di legge.

Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità di cui all'articolo 3, comma 3 del ridetto D.M. 25.03.2020.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on- line del Comune per la dovuta pubblicità alla cittadinanza;
che la stessa per estratto venga affissa all'ingresso dei Cimiteri Comunali;

MANDA

copia di questa ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:

- Prefettura UTG Savona
- Regione Liguria
- Comando Polizia Locale
- Comando Stazione Carabinieri di Laigueglia
- Commissariato di P.S. di Alassio

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine

di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Data a Laignueglia il 4 maggio 2020



IL SINDACO
Roberto Sasso Del Verme

